

AS1010 - EROGAZIONE A CARICO DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI E PRODOTTI SENZA GLUTINE

Roma, 17 gennaio 2013

Presidenti delle Regioni e Province Autonome

L'Autorità intende effettuare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito alla conclusione da parte di diverse ASL di accordi con le associazioni di farmacisti, e in particolare con le articolazioni territoriali di Federfarma, con cui si affida alle farmacie, in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la scelta dei fornitori di ausili tecnici, erogati a carico dei servizi sanitari regionali a favore di persone disabili (cateteri, sacche, strisce reattive per il controllo della glicemia o ausili ad assorbimento per incontinenti) ovvero si adottano sistemi informatizzati, sviluppati da Federfarma, in dotazione alle sole farmacie per l'erogazione di tali ausili nonché dei prodotti senza glutine per celiaci.

Per quanto attiene agli ausili tecnici, la normativa in vigore – diversamente da quanto previsto per gli alimenti per celiaci – richiede il ricorso da parte delle ASL a procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e per la definizione dei prezzi¹. Gli accordi conclusi da diverse ASL e dalle corrispondenti articolazioni territoriali di Federfarma implicano che la selezione dei soggetti fornitori di ausili tecnici avviene invece in assenza di una procedura competitiva, nel senso che il fornitore viene individuato direttamente dalla farmacia sulla base di caratteristiche di qualità e prezzo indicate dalla ASL.

Il mancato ricorso a procedure ad evidenza pubblica per tali ausili determina effetti distorsivi sui mercati della produzione degli stessi, stante il fatto che alcune imprese possono ritrovarsi ad essere fornitori unici nel territorio di una determinata ASL in assenza di un confronto competitivo aperto a tutti gli operatori.

Sotto un diverso profilo, risulta che alcune ASL adottino il *software* di Federfarma per l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale sia degli ausili tecnici sopra citati che dei prodotti senza glutine per celiaci². Ciò, pur non determinando formalmente un impedimento all'erogazione dei prodotti presso gli esercizi commerciali autorizzati diversi dalle farmacie, rende tale canale distributivo di fatto meno vantaggioso per gli assistiti rispetto alla rete delle farmacie. Infatti, mentre per gli acquisti presso gli esercizi commerciali è necessario presentare autorizzazioni cartacee (anche sotto forma di buoni) da ritirare periodicamente presso gli sportelli ASL, per rifornirsi presso una farmacia è sufficiente una sola autorizzazione *on line*, valida un anno. Siffatto sistema è quindi in grado di operare alterazioni della concorrenza tra canali distributivi.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'individuazione da parte delle ASL del soggetto fornitore di ausili tecnici destinati alle persone disabili debba avvenire con procedure ad evidenza pubblica e che i sistemi informatizzati utilizzati dalle ASL per l'erogazione sia di tali ausili che dei prodotti per celiaci debbano essere resi accessibili a tutti i potenziali distributori, comprese le parafarmacie e gli altri esercizi commerciali autorizzati.

L'Autorità auspica che le Regioni in indirizzo, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di assistenza sanitaria, vogliano tenere in debita considerazione i contenuti della presente segnalazione.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Si veda, in particolare, D.M. 27 agosto 1999 artt. 3 e 8.]

² [Per questi prodotti la ASL rilascia dei "buoni" d'acquisto. Si veda D.M. 8 giugno 2001 art 6.]